



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 8 della Giunta Comunale

Oggetto: RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI A RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. E RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE RABBIES - PRESA ATTO IN INVARIANZA DI ONERI DEL LORO PERDURARE A VANTAGGIO DI RABBIES ENERGIA S.R.L..

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** mese di **febbraio** alle ore **11.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI A RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. E RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE RABBIES - PRESA ATTO IN INVARIANZA DI ONERI DEL LORO PERDURARE A VANTAGGIO DI RABBIES ENERGIA S.R.L..

Premesso che:

- con deliberazione n.16 del 12.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la costituzione, da parte del Comune di Malè, unitamente al Comune di Rabbi, della società a responsabilità limitata Rabbies Energia 1 Srl., della quale gli Enti costituenti detenevano tutte le azioni e quindi l'intera compagine sociale;
- che con la deliberazione n. 15 dd. 12.03.2010, era stata approvata la sottoscrizione di un "Accordo d'Investimento" a mezzo della quale furono definite le operazioni di permuta tra i Soci Pubblici, da un lato, e Trentino Energia S.p.A., dall'altro lato, di una quota della costituenda Rabbies Energia 1 S.r.l. con una quota della Rabbies Energia 2 S.r.l. nonché, ad un tempo, l'organizzazione, la gestione e la corporate-governance delle Società, così come gli obblighi e i diritti relativi alla partecipazione di ciascuna Parte nelle predette Società.
- che con distinta Relazione tecnica atta ad evidenziare come l'operazione prospettata dai Comuni, che prevedeva appunto la cessione di una quota azionaria pari al 19,5% della Società Rabbies Energia 1 Srl, proprietaria dell'impianto superiore, a Trentino Energia SpA, in cambio del 60% di quote azionarie della Società Rabbies Energia 2 Srl, di proprietà di quest'ultima, presentasse degli innegabili vantaggi per i due Enti, sia in termini di volumi di energia prodotta che di redditività economica, tanto che con successiva deliberazione n. 24 dd. 29.03.2010 si formalizzò il tutto;
- che la partecipazione del Comune di Malè in Rabbies Energia 1 Srl. era inizialmente pari al 41,98% del capitale sociale;
- che con l'accordo sottoscritto in data 18.03.2010, fra le due Municipalità e Trentino Energia SpA dall'altra, si prevedeva inoltre l'impegno reciproco a che:
 1. il Comune di Malé cedesse in permuta a Trentino Energia S.p.A. una quota sociale pari al 12,48% del capitale sociale di Rabbies Energia 1 S.r.l., del valore nominale di € 1.248,00= (milleduecentoquarantotto,00=), ricevendo in permuta da Trentino Energia S.p.A. una quota sociale pari al 38,40% del capitale sociale di Rabbies Energia 2 S.r.l., del valore nominale di € 3.840,00= (tremilaottocentoquaranta,00=).
 2. il Comune di Rabbi cedesse in permuta a Trentino Energia S.p.A. una quota sociale pari al 7,02% del capitale sociale di Rabbies Energia 1 S.r.l., del valore nominale di € 702,00= (settecentodue,00=), ricevendo in permuta da Trentino Energia S.p.A. una quota sociale pari al 21,6% del capitale sociale di Rabbies Energia 2 S.r.l., del valore nominale di € 2.160,00= (duemilacentossessanta,00=);

Considerato:

- che infatti, in luogo di procedere ad un aumento di capitale delle due società, si preferì stabilire di liberare, mediante il conferimento da parte dei citati soggetti, rispettivamente parte delle quote da essi possedute, così da giungere al seguente finale assetto, derivante dall'esito delle operazioni di permuta di cui al Paragrafo 5.1 dell'accordo, per cui il capitale sociale di Rabbies Energia 2 S.r.l. risultava poi così suddiviso:

<i>socio</i>	<i>%</i>	<i>valore nominale</i>
<i>Comune di Rabbi</i>	21,6	€ 5.100,00
<i>Comune di Malé</i>	38,4	€ 2.950,00
<i>Trentino Energia S.p.A.</i>	40,0	€ 1.950,00

- che l'operazione di permuta, sulla quale era stato acquisito l'assenso anche di Trentino Energia Spa. è poi avvenuto secondo un rapporto di concambio di quote a cui venne attribuito pari valore, data la non operatività delle società, valutata di contro alla pari la resa da produzione di energia elettrica;

- che in ragione della necessità di garantire piena operatività alle Società, secondo indicazioni espresse dai C.d.A. riunitisi in data 17 novembre 2011, necessitava ricapitalizzare le stesse portando il capitale sociale ad € 400.000,00.- per la Rabbies 1 e ad € 450.000,00.- per la Rabbies Energia 2, con sottoscrizione di un primo aumento per € 320.000,00.- e di € 350.000,00.- entro il 31.12.2011, e delle restanti quote entro il 31.12.2013, come disposto con successivi atti n. 38 e n. 39 dd. 25.11.2011.

- evidenziato come da allora ad oggi le Società siano diventate operative e, ottenute le concessioni a derivare, sono stati redatti gli elaborati riferiti alla progettazione esecutiva ed appaltati i relativi lavori tanto che, definita anche l'acquisizione delle aree e delle servitù necessarie, si diede il via alla fase realizzativa con previsione di un costo dell'investimento complessivo indicativamente pari a complessivi €. 9.000.000,00.- per la centrale Rabbies 1 e ad €. 8.011.000,00.- più IVA per la centrale Rabbies 2.

- che le predette società in tal senso, con il placet dei Soci, procedettero a proprie cure e spese a richiedere e sottoscrivere, per il finanziamento dei due interventi di cui sopra, un contratto di mutuo di € 8.400.000,00.-, con un pool di Banche con soggetto capo filato la Cassa Centrale Banca e per la 2 un contratto di leasing con annesso security package per € 8.011.000,00.-, ad Hypo Vorarlberg Leasing Spa..

- tenuto conto che i Presidenti della Società richiesero espressamente all'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 25 della L.P 16.06.2006 n. 3 e art.207 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, il rilascio di apposite garanzie fideiussoria, come da perfezionata approvazione delle deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45 dd. 30.10.2012, istituto opportunamente disciplinato nel regolamento di contabilità comunale all'art. 23-bis.

- dato atto come in applicazione della normativa nazionale introdotta dal D.Lgs. 175/2015, cd. Legge Madia, nonché delle disposizioni dettate a livello provinciale dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, in data 29.09.2017, giusta deliberazione n. 34, venne approvato il provvedimento di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - riconoscenza delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare".

- che detta deliberazione prevedeva tra l'altro che con riferimento alle Società Rabbies Energia 1 S.R.L. e Rabbies Energia 2 S.R.L. "Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze Consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione, nei tempi stabiliti, circa la proposta di fusione delle società omissis".

Considerato che;

- in tal con deliberazione n. 19 dd. 02.10.2018 si disponeva di approvare il progetto di fusione per incorporazione delle società "Rabbies Energia 1 S.r.l." e "Rabbies Energia 2 S.r.l." nella società "Rabbies Energia S.r.l.", documento che redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C. e allegato alla

richiamata delibera veniva ivi fatto proprio ciò garantendo, come realmente intervenuto, che a far data 01.01.2019 la fusione per incorporazione delle società fosse intervenuta con nascita del nuovo soggetto.

- ciò detto risulta necessario prendere atto che le garanzie già prestate a favore dei soggetti finanziatori sono oggi comunque operative come da linee di credito e garanzia assunte a proprio carico in continuità da parte di Rabbies Energia S.r.l. subentrate nelle attività e passività dei precedenti soggetti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto i contenuti del term sheet dd. 02.10.2012, redatto dall'Arranger Centrale Corporate srl al fine della messa a disposizione del finanziamento per le iniziative in oggetto, subordinato, tra l'altro, alla negoziazione di tutti i termini finanziari, degli impegni e garanzie dell'operazione ed alla stipula di una documentazione contrattuale di gradimento delle Banche Finanziarie, nonché il testo delle garanzie fideiussorie rilasciare in dipendenza dell'assunzione delle relative deliberazione con valida per tutta la durata delle linee di prestiti.

Riassunti i contenuti salienti delle fideiussioni nei termini a seguire:

Mutuo

- concessione del finanziamento di € 8.400.000,00.- con linea di credito principale SENIOR TERM LOAN di € 7.000.000,00.- e VAT FACILITY fino a € 1.400.000,00.-;
- quota garantita dal Comune di Malè, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nella Società (29,5%), quindi di € 415.000,00.-;
- rimborso: 36 con rate semestrali posticipate per la linea SENIOR e su 3 anni per la linea VAT FACILITY oltre preammortamento fino al 31.03.2014;
- tasso d'interesse: variabile. Determinato all'inizio di ogni Periodo di Interessi e pari al tasso Euribor a 6 mesi (act/360), maggiorato del Margine Contrattuale;
- tasso Moratorio: 300 bps;
- margine Contrattuale: SENIOR TERM LOAN: 475 bps su base annua, VAT FACILITY: 350 bps su base annua.

Leasing

- finanziamento concesso a mezzo contratto di leasing per l'importo € 8.011.000,00.-, con anticipo € 0,00 e riscatto 1 %;
- fidejussione a prima richiesta rilasciata individualmente (non solidale) da parte di ognuno degli sponsor pari al 16% del importo finanziato tramite contratto di leasing rapportata alla propria quota di partecipazione nella società Beneficiaria, per Malè pari al 38,4%. La fidejussione sarà ridotta al 10% del residuo debito, dalla Società di Leasing, dopo la presentazione del bilancio ufficiale relativo al quarto anno di pieno esercizio subordinatamente a quanto stabilito nel term sheet;
- rimborso: 36 con rate semestrali posticipate;
- tasso di interesse variabile determinato all'inizio di ogni periodo di interessi e pari al tasso Euribor a 3 mesi (act/365), maggiorato del margine contrattuale;
- tasso moratorio + 300 bps.
- margine contrattuale 400 bps su base annua;
- pegno su quote ed altri impegni contenuti nel term sheet che forma parte integrante della presente delibera.

Preso atto come le garanzie prestate conserveranno piena validità in quanto contenute nei limiti temporali ed economico finanziari dianzi indicati, vero che in via di fatto quella prestata a garanzia del contratto di locazione finanziaria con effetto 01.03.2019 è stata rinegoziata per rate

ridotte da € 323.271,04.- ad € 303.255,89.-, così la riduzione era già stata negoziata ed è ad oggi intervenuta per il mutuo che in virtù di un accordo siglato in data 3 settembre 2015 con gli istituti finanziatori era intervenuta una prima riduzione del margine della linea di credito Senior che è passato dal 4,75% annuo al 3,25% con effetto 1° luglio 2015 e poi ancora in data 09.02.2017, con effetto dal 1° gennaio 2017, sono state ulteriormente riviste le condizioni contrattuali del mutuo ed è stato sottoscritto un nuovo tasso d'interesse nella misura del 3,15% fisso.

Atteso come il livello di indebitamento potenziale dell'ente non può oggi che risultare ulteriormente migliorato con dimostrazione del pieno rispetto dei limiti imposti dalla finanziaria provinciale e protocolli d'intesa.

Ritenuto pertanto opportuno accogliere l'istanza della Società Rabbies S.r.l. di riconoscere la piena vigenza delle fideiussioni già rilasciate a garanzie dei prestiti concessi a finanziamento dei lavori indicati.

Considerato che l'ammontare dell'obbligazione fideiussoria del Comune corrisponde ad un importo pari alla propria quota di partecipazione rapportata alla misura del 16% del capitale erogato, comprensivo di interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio dovuto in relazione alla Linea di Credito assicurata ai sensi di contratto.

Dato atto come le garanzie fideiussorie prestate non originano un movimento finanziario immediato, non costituiscono o comportano impegno contabile alcuno diventando un debito che, da potenziale, potrà diventare effettivo solo dopo l'inadempienza dell'obbligato principale, talché il relativo importo non risulta inscritto in bilancio.

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e in particolare l'articolo 25.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 ed in particolare l'articolo 207 e l'articolo 152.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare prendendone atto, per i motivi espressi in premessa, che le fideiussioni prestate a proposta del finanziamento di mutuo e leasing, con relative garanzie ed impegni compreso il pegno sulle quote rilasciare a favore del Pool di Banche individuate e di Hypo Vorarlberg Leasing Spa, come da documentazione in atti, operano ora a garanzia delle linee di prestito fideiussoria rilasciate in subentro a Rabbies Energia S.r.l., per gli importi già indicati e ciò nel limite del 16% del valore finanziato, rapportato propria quota di partecipazione nella società di Malé.
2. Di dare atto che le stesse operano per la durata ed alle condizioni di cui sopra, a garanzia del finanziamento dei lavori di costruzione e gestione di due impianti idroelettrico lungo il corso del Torrente Rabbies.
3. Di dare atto che la fideiussione risulta concessa a garanzia di tutto quanto dovuto dalla società per capitale, interessi (anche di mora), spese, tasse ed ogni altro accessorio, in dipendenza del subentro nei relativi contratti di finanziamento e che esse saranno valide ed efficaci per l'intera durata della linea di prestito, salvo concordata prevista sua riduzione.
4. Di dare atto che il rilascio delle predette fideiussioni non ha comportato né comporta il superamento dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 25 della L.P. 3/2006 e s.m. e i..
5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dei ogni nuovo atto che i soggetti finanziatori potranno richiedere compresi atti di impegno a garanzia correlati nei termini dianzi proposti, avendo come previsione non derogatoria i limiti di previsione fatti propri in questa sede e negli schemi dei documenti dianzi citati.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI A RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. E RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE RABBIES – PRESA ATTO IN INVARIANZA DI ONERI DEL LORO PERDURARE A VANTAGGIO DI RABBIES ENERGIA S.R.L..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 8 febbraio 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 8 febbraio 2019

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA E FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 08.02.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - Osele dott. Giorgio -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.02.2019** al giorno **22.02.2019**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 08.02.2019

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio